

Ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA)

Entrata in vigore al 1° gennaio 2009

Commento delle modifiche

Berna, 26 novembre 2008

1 Situazione iniziale

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA). Questa stabilisce che il nuovo numero d'assicurato AVS debba essere stampato in caratteri visibili sulla tessera ed essere memorizzato elettronicamente nel microprocessore. La consegna della tessera d'assicurato agli affiliati da parte degli assicuratori era prevista per il 1° gennaio 2009. L'introduzione del nuovo numero d'assicurato AVS procede secondo il calendario previsto: il numero sarà introdotto e utilizzabile nell'ambito del primo pilastro a partire dal secondo trimestre del 2008. La grande sfida di questo progetto consisterà, per gli uffici e le organizzazioni che utilizzeranno sistematicamente il numero AVS (p. es. gli assicuratori malattie al momento dell'emissione della tessera d'assicurato), nel riuscire ad aggiornare per tempo i propri dati secondo il nuovo numero. Al fine di garantire un'assegnazione qualitativamente corretta nonché una chiara identificazione, occorrerà prima di tutto riordinare i registri e gli indirizzari. Dato che gli assicuratori dispongono di indirizzari molto voluminosi, avranno bisogno di molto più tempo del previsto per attualizzarli secondo i registri personali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni aggiornati nell'ambito della prima attribuzione del numero AVS. La conseguenza sarà che la tessera d'assicurato non potrà essere distribuita il 1° gennaio 2009, come previsto. Il termine per l'introduzione è stato quindi prorogato fino al 1° gennaio 2010. Gli assicuratori distribuiranno quindi le tessere d'assicurato nel corso del 2009, di modo che ogni affiliato entri in possesso della propria tessera entro il 1° gennaio 2010.

2 Disposizioni

21 Disposizioni transitorie (art. 19a)

Il presente articolo 19 è abrogato.

Capoverso 1 nuovo: sono proposte nuove disposizioni transitorie dato che il tempo di preparazione originariamente previsto (fino al 1° gennaio 2009) per garantire un'assegnazione qualitativamente elevata del nuovo numero di assicurato AVS non sarà sufficiente. La tessera d'assicurato non potrà essere emessa entro il 1° gennaio 2009, come previsto, e il termine per la sua introduzione è stato di conseguenza prolungato fino al 1° gennaio 2010.

Capoverso 2 nuovo: parimenti, il termine per l'istituzione della consultazione on line di cui all'articolo 15 è stato anch'esso prolungato fino al 1° gennaio 2010.

Capoverso 3 nuovo: la sicurezza in materia di trasmissione dei dati richiesta all'articolo 15 capoverso 5 deve essere garantita dagli assicuratori e dai fornitori di prestazioni solo a partire dal 1° gennaio 2010.

22 Entrata in vigore (art. 20)

Capoverso 3: l'entrata in vigore dell'articolo 18 è posticipata al 1° gennaio 2010.